

gamento finale attestante la conclusione dell'intervento, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui al precedente art. 5, comma 1, da trasferire alla stazione appaltante quale saldo finale delle spese sostenute e rendicontate.

2. La Regione può avvalersi del Ministero delle infrastrutture e trasporti per la composizione della Commissione di collaudo degli interventi.

#### Art. 7.

1. Resta fermo che gli interventi infrastrutturali per i presidi ospedalieri e le strutture sanitarie pubbliche delle aziende sanitarie delle Province di Latina e di Frosinone devono essere coerenti con la programmazione regionale di cui al Piano di rientro sanitario.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2023

*Il Ministro della salute*  
SCHILLACI

*Il Ministro delle infrastrutture  
e dei trasporti*  
SALVINI

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2023  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1975

23A03803

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 aprile 2023.

**Rideterminazione dei contributi relativi alle autorizzazioni generali per l'attività radioamatoriale.**

### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 104, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy (di seguito il «Ministero») e comma 4, ai sensi del quale le denominazioni «Mi-

nistro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Capo IV della Parte IV del suddetto codice, che detta le disposizioni comuni alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato e, in particolare, l'art. 115, che fissa gli obblighi del titolare dell'autorizzazione generale e l'art. 116, che rinvia all'allegato n. 25 la determinazione dei contributi inerenti alle autorizzazioni generali di cui all'art. 107;

Visto il decreto 1° marzo 2021, recante «Modifiche all'allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche", recante la normativa tecnica di disciplina dell'attività radioamatoriale»;

Visto in particolare, l'art. 35 dell'allegato n. 25 al codice delle comunicazioni elettroniche, secondo cui i titolari di autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni di radioamatore di cui agli articoli 135 e 144 del codice sono tenuti al versamento di un contributo annuo e che, al momento, non prevede un contributo per le autorizzazioni generali di stazioni ripetitrici di cui all'art. 143, comma 1, del codice;

Visto in particolare l'art. 9 dell'allegato n. 26 al codice delle comunicazioni elettroniche, che disciplina l'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui all'art. 143, comma 1, del codice;

Visto inoltre, l'art. 220, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, che prevede che le disposizioni, tra le altre, dell'allegato n. 25 sono modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Ritenuto opportuno adeguare la misura dei contributi inerenti alle autorizzazioni generali per l'attività radioamatoriale e semplificare le modalità di versamento dei contributi medesimi, al fine di assicurare l'economicità alle relative procedure di riscossione e garantire, nel contesto, un utilizzo efficiente delle radiofrequenze;

Decreta:

Art. 1.

*Contributi*

1. Nell'allegato n. 25 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche», l'art. 35 (Radioamatori) è sostituito dal seguente:

«1. Per ciascuna stazione di radioamatore di cui agli articoli 135 e 144 del codice, indipendentemente dal numero degli apparati, il soggetto interessato versa un contributo *una tantum* di euro 50,00, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all'art. 1, comma 1, all'atto della richiesta di autorizzazione generale e dell'eventuale richiesta di rinnovo, indipendentemente



dalla durata di validità dell'autorizzazione. Il pagamento è comprovato mediante attestazione di versamento da inviare all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, in allegato alla dichiarazione.

2. Per ciascuna stazione ripetitrice automatica non presidiata di cui all'art. 143, comma 1, del codice, il soggetto interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 20,00, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all'art. 1, comma 1. Il pagamento è comprovato mediante attestazione di versamento da inviare all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, per il primo anno in allegato alla dichiarazione e, per gli anni successivi al primo, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

3. Nei casi di rinuncia, di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione generale, indipendentemente dalla durata di validità del titolo, il contributo versato rimane acquisito all'entrata del bilancio dello Stato.

4. L'installazione e l'esercizio della stazione ripetitrice automatica presso la residenza o domicilio del titolare dell'autorizzazione generale di cui al comma 1, sono soggetti a comunicazione senza oneri di contribuzione.».

#### Art. 2.

##### *Modalità di pagamento*

1. All'art. 2, comma 1, dell'allegato n. 25 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) versamento mediante il sistema di pagamenti elettronici pagoPA.».

#### Art. 3.

##### *Disposizioni finali e transitorie*

1. Le disposizioni recate dall'art. 1, comma 1, del presente decreto si applicano alle richieste di autorizzazioni generali e di rinnovi delle autorizzazioni generali presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le autorizzazioni generali per l'installazione e l'esercizio di stazioni di radioamatore di cui agli articoli 135 e 144 del codice, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano assoggettate al contributo annuo di euro 5,00 fino alla loro naturale scadenza.

3. Resta ferma la facoltà di rinunciare all'autorizzazione generale secondo quanto previsto dall'art. 118 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

4. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2023

*Il Ministro:* URSO

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 767

23A03876

DECRETO 23 giugno 2023.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Grandi lavori società cooperativa», in Roma.**

#### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 2545-terdecies codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'articolo 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'articolo 2, comma 4, prevede che «le denominazioni “Ministero delle imprese e del made in Italy” e “Ministero delle imprese e del made in Italy” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministero dello sviluppo economico” e “Ministero dello sviluppo economico”»;

Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 2014, n. 184/2014, con il quale la società cooperativa «Grandi lavori società cooperativa», con sede in Roma (RM) - (codice fiscale n. 05119271004), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Vanessa Giammatteo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il successivo decreto ministeriale del 19 ottobre 2021, n. 362/2021, con il quale la rag. Vanessa Giammatteo è stata revocata ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/90 dalla carica di commissario liquidatore della cooperativa in questione e contestualmente sostituita dal dott. Claudio Mengoli (codice fiscale MNGCLD-62B25A944R), selezionato nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue, alla quale il sodalizio risulta aderente;

Considerato che il provvedimento di revoca nei confronti della rag. Vanessa Giammatteo è stato adottato in conseguenza di gravi comportamenti e azioni di mala gestio compiuti dalla professionista nel proprio ruolo di commissario liquidatore;

Vista la nota del 24 novembre 2022, con la quale il dott. Claudio Mengoli ha rassegnato le proprie dimissioni da tutti gli incarichi di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa e, pertanto, anche dalla Cooperativa «Grandi lavori società cooperativa»;

